




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP

CAV PP

Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale

Rapporto di attività 2013



All'attenzione del Consiglio federale

Rapporto di attività 2013

della
Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP

secondo l'articolo 64a capoverso 3 LPP

Colophon

Editrice Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP
Casella postale 7461
3001 Berna
www.oak-bv.admin.ch

Realizzazione BBF AG, Basilea

Foto ZEM (pagine interne), Shutterstock (pagina di copertina)

Indice

1	Premessa del presidente	7
2	La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP	8
2.1	Situazione iniziale	8
2.2	Commissione	8
	2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione	8
	2.2.2 Nuova regolamentazione in materia di tasse ed emolumenti	9
	2.2.3 Codice deontologico della Commissione	10
	2.2.4 Orientamento e obiettivi strategici	10
	2.2.5 Dialogo con le principali parti interessate	10
	2.2.6 Relazioni internazionali	11
2.3	Segreteria	11
	2.3.1 Compiti della Segreteria	11
	2.3.2 Organizzazione della Segreteria	12
2.4	Basi legali	13
	2.4.1 Compiti legali	13
	2.4.2 Consultazioni	13
3	Temi salienti del 2013	15
3.1	Vigilanza sul sistema	15
	3.1.1 Individuazione dei rischi sistemici	15
	3.1.2 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza	15
	3.1.3 Indicatori di rischio nella previdenza professionale	15
	3.1.4 Direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale	16
	3.1.5 Standard minimi per gli uffici di revisione	16
	3.1.6 Direttive della CAV PP	16
3.2	Governance e trasparenza	17
	3.2.1 Attuazione delle disposizioni in materia di governance	17
	3.2.2 Trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio nel secondo pilastro	17
	3.2.3 Indicatori uniformi per le fondazioni d'investimento in materia di spese, rendimento e rischio	18
	3.2.4 Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale	18
	3.2.5 Abilitazione provvisoria di amministratori patrimoniali indipendenti	18
	3.2.6 Istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico	19
	3.2.7 Direttive della CAV PP	19

4	Vigilanza operativa	20
4.1	Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e regionali	20
	4.1.1 Esame dei rapporti annuali	20
	4.1.2 Incontri regolari	20
4.2	Vigilanza diretta	20
	4.2.1 Compiti della CAV PP	20
	4.2.2 Fondazioni d'investimento	20
	4.2.3 Prime esperienze con l'ordinanza sulle fondazioni d'investimento	21
	4.2.4 Istituto collettore	21
	4.2.5 Fondo di garanzia	22
5	Prospettive e obiettivi per il 2014	23
5.1	Vigilanza sul sistema	23
5.2	<i>Governance</i> e trasparenza	23
5.3	Vigilanza diretta	24
5.4	Abilitazione di amministratori patrimoniali indipendenti	24
6	Statistiche	25
6.1	La CAV PP	25
	6.1.1 Organigramma	25
	6.1.2 Organico	25
	6.1.3 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2013	26
6.2	Regolamentazione	26
	6.2.1 Direttive	26
	6.2.2 Indagini conoscitive	27
6.3	Vigilanza sul sistema	27
	6.3.1 Autorità di vigilanza	27
	6.3.2 Periti in materia di previdenza professionale	28
6.4	Vigilanza diretta	29
7	Abbreviazioni	31

1

Premessa del presidente

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), istituita il 1° gennaio 2012, può trarre un bilancio positivo anche per il suo secondo anno di attività: nel 2013 la situazione finanziaria complessiva degli istituti di previdenza è ulteriormente migliorata grazie alla buona situazione borsistica. In considerazione della speranza di vita sempre più elevata e del conseguente prolungamento del periodo di riscossione delle rendite, questo risultato positivo porta temporaneamente sollievo a un sistema la cui salvaguardia a lungo termine per le generazioni future resta comunque una sfida.

Al contempo, la necessità di conseguire rendimenti elevati per far fronte agli impegni esistenti mette il sistema sotto forte pressione a causa del livello bassissimo dei tassi d'interesse. Sebbene negli ultimi anni i tassi d'interesse tecnici siano stati ridotti, talvolta anche nettamente, le rendite di vecchiaia continuano comunque a poggiare su interessi garantiti relativamente elevati, anche perché la fissazione dell'aliquota minima di conversione è frutto di una decisione politica.

Non fosse altro che per questo divario tra la realtà economica e gli auspici politici, bisogna pertanto essere soddisfatti del fatto che le casse pensioni hanno preso misure concrete per adeguarsi a questi sviluppi per esse negativi. Questo riguarda anche gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, le cui collettività responsabili stanno facendo notevoli sforzi per garantirne il finanziamento nel lungo periodo, anche se il processo di adeguamento non è ancora concluso completamente o si attendono decisioni del Popolo sovrano.

La CAV PP sostiene questo processo tutelando con senso di responsabilità e lungimiranza gli interessi finanziari degli assicurati del secondo pilastro ed esercitando un'attività di vigilanza uniforme incentrata sui rischi. Inoltre, adottando decisioni in materia di trasparenza, governance e indipendenza, anche nel 2013 si è mostrata determinata a contribuire al miglioramento della sicurezza del sistema, della garanzia della qualità e della certezza del diritto.

Il provvedimento principale adottato nell'anno in esame è stato il sensibile miglioramento delle basi di dati per il rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza. La CAV PP ha uniformato i parametri determinanti per gli istituti di previdenza e, soprattutto, ne ha fortemente accelerato il processo di rilevamento: grazie al rilevamento del tasso d'interesse tecnico e di altri valori chiave, è finalmente possibile effettuare un vero confronto tra i parametri di rischio fondamentali dei singoli istituti di previdenza.

Per aumentare ulteriormente la trasparenza, la CAV PP ha inoltre reso molto più restrittivi i requisiti relativi alla trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio, in particolare per gli investimenti collettivi, e ha definito parametri uniformi per le fondazioni d'investimento in materia di spese, rendimento e rischio. Fissando standard minimi per gli esperti di casse pensioni e gli uffici di revisione, ha infine provveduto a introdurre prescrizioni per la garanzia della qualità.

Quanto all'obiettivo di fondo di salvaguardare il sistema della previdenza professionale per le generazioni future, il 2014 non comporterà cambiamenti per la CAV PP. Come già sottolineato nella premessa dell'anno scorso, è tuttavia indispensabile che la Commissione possa operare in maniera indipendente da interessi politici ed economici particolari e mettere le proprie conoscenze tecniche a disposizione di tutti i gruppi d'interesse.

Dr. Pierre Triponez

2

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

2.1 Situazione iniziale

Creata quale commissione decisionale indipendente nel quadro della riforma strutturale della previdenza professionale, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP è entrata in funzione il 1° gennaio 2012. Le sue attività sono interamente finanziate attraverso tasse.

La vigilanza diretta sugli istituti di previdenza compete ora a nove autorità di vigilanza cantonali e regionali del luogo in cui i singoli istituti hanno sede (v. al riguardo cap. 6.3.1). Dal 1° gennaio 2012, l'alta vigilanza su tali autorità è esercitata esternamente all'Amministrazione federale centrale dalla CAV PP e non è più vincolata alle istruzioni del Parlamento e del Consiglio federale. La CAV PP è inoltre responsabile della vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento nonché sul Fondo di garanzia e sull'Istituto collettore.

La vigilanza nella previdenza professionale non vuole più essere impostata in un'ottica prevalentemente repressiva, bensì seguire sempre più approcci basati sui rischi. Vista la grande importanza della previdenza professionale per la politica sociale e la sua crescente complessità, è indispensabile instaurare una prassi di alta vigilanza flessibile ed efficiente, che tenga conto degli sviluppi attuali e futuri.

I membri della Commissione devono essere esperti indipendenti. La loro nomina, così come l'approvazione del regolamento di gestione della CAV PP, è di competenza del Consiglio federale. La CAV PP dispone di una segreteria professionale dotata delle necessarie risorse e competenze tecniche. Dato che, in qualità di autorità di vigilanza, è responsabile di garantire un'esecuzione uniforme delle disposizioni legali, essa opera nel quadro delle normative vigenti. I lavori legislativi nel settore della previdenza professionale e lo sviluppo del sistema rimangono di competenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

2.2 Commissione

2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione

La CAV PP è composta da un minimo di sette a un massimo di nove membri, nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni. Gli otto membri che attualmente la compongono resteranno in carica sino alla fine del 2015. Ogni parte sociale ha diritto a un rappresentante. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo accessorio con un grado di occupazione del 20 per cento, fatta eccezione per la vicepresidente e il presidente, occupati rispettivamente al 40 e al 60 per cento.

- **Pierre Triponez, Dr. iur., presidente**
Ex consigliere nazionale, ex direttore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
- **Vera Kupper Staub, Dr. oec. publ., vicepresidente**
Ex responsabile della divisione investimenti della cassa pensioni della Città di Zurigo, ex membro della presidenza dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP
- **Aldo Ferrari, specialista in assicurazioni sociali dipl. fed., rappresentante dei lavoratori**
Membro del Comitato direttore di UNIA
- **Dieter Sigrist, Dr. iur., rappresentante dei datori di lavoro**
Ex segretario di diverse associazioni padronali
- **André Dubey, Prof. Dr. prof. honoraire**
Professore emerito HEC Lausanne (dipartimento di scienze attuariali)
- **Thomas Hohl, Dr. iur.**
Ex direttore della Cassa pensioni Migros, ex membro della presidenza dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP
- **Peter Leibfried, Prof. Dr. oec.**
Professore di auditing e accounting all'Università di San Gallo, membro del comitato di esperti della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti SWISS GAAP RPC



Da sinistra a destra: Thomas Hohl, Peter Leibfried, Aldo Ferrari, Vera Kupper Staub, Pierre Triponez, Catherine Pietrini, Dieter Sigrist, André Dubey

– **Catherine Pietrini, esperta in assicurazioni di pensione dipl.**

Ex attuarista senior presso Pittet Associés

Il Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale del 21 agosto 2012 (RS 831.403.42) disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione e della Segreteria.

Nell'anno in esame, la Commissione si è riunita in seduta 11 volte. Gli affari da trattare vengono preparati dalla Segreteria secondo le priorità stabilite dalla Commissione. Di norma, la Commissione decide su proposte concrete presentate dalla Segreteria.

Per preparare le basi decisionali, nell'anno in esame sono inoltre stati costituiti cinque comitati, che si sono occupati delle tematiche seguenti:

- spese di amministrazione del patrimonio;
- istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico;
- direttive tecniche per gli esperti di casse pensioni;
- attuazione delle disposizioni in materia di governance e conflitti d'interesse;

- rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza.

2.2.2 Nuova regolamentazione in materia di tasse ed emolumenti

La CAV PP è entrata in funzione il 1° gennaio 2012. Dai conti annuali del 2012 e del 2013 sono risultate eccedenze rispettivamente pari a circa 1,6 milioni e 2,0 milioni di franchi, confluite nella cassa generale della Confederazione.

Le entrate della CAV PP sono costituite da tasse ed emolumenti che, in ultima istanza, sono a carico degli assicurati alla previdenza professionale. Secondo l'articolo 6 capoverso 2 OPP 1, le tasse e gli emolumenti sono destinati a coprire i costi. Eccedenze permanenti non sono intenzionali e non si fondano su alcuna base legale. Le eccedenze del 2012 e del 2013 indicano che gli importi delle tasse di vigilanza sono stati fissati in modo eccessivamente rigido. La CAV PP ha pertanto chiesto al Consiglio federale di flessibilizzare queste tasse verso il basso, affinché possano essere fissate in base ai costi effettivi sostenuti nell'esercizio in questione. Gli importi applicati finora costituiranno il limite massimo. Il Consiglio

federale deciderà sulla relativa modifica di ordinanza presumibilmente nel primo trimestre del 2014.

2.2.3 Codice deontologico della Commissione

La maggior parte delle commissioni extraparlamentari dispone di un codice deontologico per i propri membri. In applicazione dell'articolo 4 lettera g del Regolamento di organizzazione e di gestione del 21 agosto 2012, anche la CAV PP deve emanare un tale codice «per evitare i conflitti d'interessi dei membri».

Nella sue sedute dell'aprile e del maggio 2013, la Commissione ha discusso il contenuto del codice; la versione definitiva è stata approvata il 23 maggio 2013 ed è entrata in vigore con effetto immediato. Il codice elenca le disposizioni legali e regolamentari che si applicano ai membri della Commissione, precisandone i doveri in caso di conflitti d'interesse. Il codice deontologico della CAV PP si rifà al Codice di comportamento valido per i collaboratori dell'Amministrazione federale e a quelli emanati dalle altre commissioni a livello federale.

L'accento è posto in particolare sull'indipendenza dei membri della Commissione, sull'astensione da situazioni suscettibili di generare conflitti d'interesse, sulla trasparenza delle altre attività dei membri e sull'obbligo di ricusazione in caso di conflitto d'interesse comprovato o anche solo d'impressione di parzialità. Il codice deontologico ricorda ai membri della Commissione che è vietato loro accettare omaggi o inviti nello svolgimento del mandato per la CAV PP (ad eccezione di vantaggi esigui). Alcune disposizioni trattano inoltre nel dettaglio la questione dell'obbligo del segreto e dello sfruttamento di informazioni. Il codice deontologico è pubblicato sul sito Internet della CAV PP.

2.2.4 Orientamento e obiettivi strategici

L'obiettivo primario della CAV PP consiste nel tutelare, con senso di responsabilità e lungimiranza, gli interessi finanziari degli assicurati nel secondo pilastro onde rafforzare la fiducia nella previdenza professionale. A tale scopo, pone l'accento sulla necessità di salvaguardare il sistema della previdenza professionale per le generazioni future. Con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, la CAV PP è fermamente intenzionata

a contribuire al costante miglioramento della sicurezza del sistema.

La Commissione persegue pertanto i seguenti obiettivi strategici:

- esercitare una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi;
- imporre una *governance* trasparente e credibile;
- esercitare la vigilanza diretta con la massima efficienza ed efficacia;
- affermarsi come autorità indipendente e competente.

La previdenza professionale è regolamentata in modo relativamente rigido. La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta oneri supplementari per gli enti sottoposti alla vigilanza, generando costi che, alla fine, vanno a carico degli assicurati. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di esercitare la propria attività di regolamentazione concentrandosi soprattutto sull'efficacia nel lungo periodo e tenendo sempre presente il rapporto costi-benefici.

2.2.5 Dialogo con le principali parti interessate

Oltre al contatto regolare con le autorità di vigilanza regionali e cantonali soggette alla sua vigilanza, la CAV PP ha instaurato uno scambio di informazioni mensile istituzionalizzato con l'UFAS. La Segreteria della Commissione provvede inoltre a uno scambio di informazioni regolare con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR e con la sezione Assicurazioni sulla vita dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Infine, la CAV PP intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della previdenza professionale nonché con altri attori interessati, elencati di seguito.

Associazioni di enti sottoposti a vigilanza:

- Chambre suisse des experts en caisses de pensions (CSEP)
- Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (KGAST)

Altre organizzazioni e associazioni:

- Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- inter-pension



Da sinistra a destra: David Frauenfelder, Herbert Nufer, Marcel Wüthrich, Laetitia Franck Sovilla, Roman Saidel, Ramona Daumüller, Domenico Gullo, Manfred Hüsler, Dieter Schär, Lydia Studer Kaufmann, Beat Zaugg, Martine Houstek, Anton Nobs, Adrian Wittwer, Cindy Mauroux
Altri collaboratori: Maria Aquino Pereira, Daniel Jungo, Judith Schweizer-Amrein, André Tapernoux

- Associazione svizzera degli attuari (ASA/SAV)
- SECA The Swiss Private Equity & Corporate Finance
- Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)
- Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA/SVV)
- Camera fiduciaria
- Treuhand Suisse
- Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG)
- Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC);
- Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF)

2.2.6 Relazioni internazionali

L'International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) è un organismo associativo facente capo all'OCSE che riunisce le autorità di vigilanza di circa 80 Paesi. Esso favorisce il dialogo su intenzioni e obiettivi nonché lo scambio di informazioni e fissa standard per le buone pratiche nell'ambito della vigilanza sugli istituti di previdenza. Nel 2013 la CAV PP ha partecipato a due riunioni di lavoro dell'organizzazione ed è stata ammessa quale nuovo membro all'Assemblea generale

del 5 novembre 2013. I temi attuali che riguardano la Svizzera sono le pratiche di *governance* delle autorità di vigilanza, le spese di previdenza, la definizione e la verifica degli obiettivi di prestazione nella previdenza per la vecchiaia nonché il ruolo degli attuari nell'ambito della vigilanza.

Inoltre, nell'anno in esame la CAV PP ha risposto a diverse domande provenienti da organizzazioni estere e internazionali interessate al sistema svizzero del secondo pilastro e alla sua vigilanza.

2.3 Segreteria

2.3.1 Compiti della Segreteria

La Segreteria rappresenta la Commissione verso l'esterno ed è responsabile della preparazione e dell'attuazione delle istruzioni, delle norme e di tutte le altre decisioni di quest'ultima. Esamina i rapporti annuali e svolge audit presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali, tiene il registro dei periti in

materia di previdenza professionale abilitati, esercita la vigilanza diretta sul Fondo di garanzia, sull'Istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento e tratta tutte le altre questioni che rientrano nel suo ambito di competenza.

Nell'anno in esame, la Segreteria era ancora in fase di costituzione. Oltre al reclutamento del personale, è stato necessario consolidare i processi interni (gestione, vigilanza e supporto) e quelli finanziari della nuova autorità di vigilanza.

Il reclutamento di specialisti, che soddisfacessero i requisiti per un'attività nell'ambito dell'alta vigilanza, si è rivelato un compito arduo. Ciò è in parte riconducibile alla presenza sul mercato di altri datori di lavoro, più flessibili dal punto di vista delle condizioni di lavoro offerte, che cercano gli stessi profili. Per questo motivo, per diverse posizioni è stato necessario pubblicare più volte un'inserzione.

Nel corso dell'anno è stato tuttavia possibile coprire le funzioni più importanti e al 31 dicembre 2013 la Segreteria contava l'equivalente di 17,4 posti di lavoro a tempo pieno.

2.3.2 Organizzazione della Segreteria

La Segreteria è diretta dal giurista Manfred Hüsler e si articola nei cinque settori seguenti:

Audit

Responsabile:

David Frauenfelder, esperto contabile dipl.

Compiti principali:

- assistere e guidare le autorità di vigilanza cantonali e regionali ai fini di un'applicazione uniforme del diritto federale;
- elaborare istruzioni e norme;
- svolgere audit presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali;
- esaminare i rapporti annuali delle autorità di vigilanza cantonali e regionali;
- redigere rapporti di verifica;
- trattare questioni riguardanti la presentazione e la revisione dei conti;
- rappresentare la CAV PP in seno alla commissione tecnica RPC (status di osservatore).

Diritto

Responsabile:

Lydia Studer, lic. iur., avvocato, direttrice supplente

Compiti principali:

- elaborare istruzioni e norme;
- assistere gli altri settori nell'adozione di provvedimenti finalizzati all'eliminazione dei vizi riscontrati;
- decidere in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale;
- decidere in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione agli amministratori patrimoniali;
- collaborare all'esame dei rapporti annuali e allo svolgimento di audit presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali;
- esaminare e valutare la giurisprudenza;
- elaborare decisioni, ricorsi e pareri;
- redigere i verbali delle sedute della Commissione;
- collaborare sul piano giuridico alla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sull'Istituto collettore e sul Fondo di garanzia.

Risk Management

Responsabile:

André Tapernoux, dipl. math., attuario ASA, esperto in assicurazioni di pensione dipl. fed.

Compiti principali:

- allestire il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza;
- elaborare direttive e norme;
- valutare procedure di esame basate sui rischi;
- valutare e raccomandare buone pratiche nei settori del *Liability Management* e dell'*Asset Management*;
- valutare le norme tecniche per i periti in materia di previdenza professionale;
- partecipare alla commissione di esame dei periti in materia di previdenza professionale;
- collaborare all'esame dei rapporti annuali e allo svolgimento di audit presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali;

- collaborare alla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sull'Istituto collettore e sul Fondo di garanzia nonché eseguire verifiche tecniche;
- valutare gli sviluppi a livello internazionale (sistemi di vigilanza) e partecipare alle attività di organismi internazionali.

Vigilanza diretta

Responsabile:

Roman Saidel, lic. rer. pol., analista finanziario e amministratore di patrimoni dipl. fed. (AZEK)

Compiti principali:

- esercitare la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul Fondo di garanzia e sull'Istituto collettore;
- esaminare i regolamenti degli istituti soggetti alla vigilanza della CAV PP;
- esaminare i rapporti annuali / prendere visione dei rapporti dei periti e degli uffici di revisione;
- verificare l'adempimento delle condizioni in caso di liquidazione parziale presso l'Istituto collettore;
- adottare provvedimenti finalizzati all'eliminazione dei vizi riscontrati;
- valutare le misure da adottare in caso di copertura insufficiente;
- verificare l'adempimento dei requisiti per la costituzione di fondazioni d'investimento;
- trattare questioni tecniche attinenti al settore degli investimenti di capitale.

Servizi centrali

Responsabile:

Anton Nobs, MAS Controlling

Compiti principali:

- garantire il sostegno amministrativo al presidente e ai membri della Commissione, al direttore e ai responsabili di settore;
- assicurare tutte le prestazioni di supporto (finanze, logistica, RU, IT, Web, traduzioni ecc.).

Nel giugno 2013, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha eseguito un'accurata revisione presso la CAV PP. Dopo aver analizzato l'organizzazione, i rischi e i processi finanziari della

Commissione, il CDF è giunto alla conclusione che la CAV PP è ben posizionata e che i suoi obiettivi strategici, la sua organizzazione e le sue procedure sono definiti in modo efficace e chiaro.

2.4 Basi legali

2.4.1 Compiti legali

I compiti legali della CAV PP contemplati all'articolo 64a LPP possono essere raggruppati in diverse categorie:

- la CAV PP esercita l'alta vigilanza su nove autorità di vigilanza cantonali e regionali nei cui confronti può emanare direttive;
- esercita la vigilanza diretta su 44 fondazioni d'investimento, sul Fondo di garanzia e sull'Istituto collettore;
- è l'autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale e degli amministratori patrimoniali indipendenti;
- ha la facoltà di emanare direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione nonché di riconoscere norme tecniche;

Per adempiere i suoi diversi compiti, la CAV PP dispone di svariati strumenti quali la possibilità di emanare direttive e decisioni, pubblicare comunicazioni nonché effettuare ispezioni.

2.4.2 Consultazioni

La CAV PP è stata consultata 17 volte da altre unità amministrative o uffici federali nel quadro di consultazioni degli uffici su progetti che vertevano sulla previdenza professionale in senso più o meno stretto. Questo numero elevato mostra che la Commissione è già riconosciuta a pieno titolo quale interlocutrice in materia di politica e legislazione sociale. In qualità di autorità di alta vigilanza, la CAV PP non si esprime per principio sulle modifiche proposte a livello legale o regolamentare, salvo nei casi in cui queste riguardano direttamente l'attività di vigilanza nel secondo pilastro o l'attività della Commissione stessa. Tra i principali progetti trattati va menzionata la modifica dell'articolo 48f OPP 2 (entrata in vigore il 1° gennaio 2014), che precisa i requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni. In questo

contesto, la CAV PP si è permessa di esprimere il suo parere sulle modifiche proposte, poiché in definitiva è lei a concedere le abilitazioni agli amministratori patrimoniali. Anche l'avamprogetto del Dipartimento federale dell'interno, concernente la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, è stato sottoposto alla Commissione. Vista l'importanza politica del progetto, la CAV PP ha però rinunciato a far pervenire il suo parere, riservandosi comunque la possibilità di esprimersi a tempo debito sulle disposizioni di applicazione. La Segreteria si è inoltre espressa su diversi punti dell'avamprogetto dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive, elaborata in seguito all'accettazione dell'iniziativa popolare Minder. La Segreteria si è infine occupata del seguito dell'iter di modifica della LFLP e della LPP (scelta della strategia d'investimento e garanzia dei contributi di mantenimento), un argomento su cui la CAV PP si era già pronunciata nel 2012.

3

Temi salienti del 2013

3.1 Vigilanza sul sistema

3.1.1 Individuazione dei rischi sistemici

Per l'anno 2013 la CAV PP si era posta l'obiettivo di individuare i principali rischi sistemici e di definire misure adeguate, nei limiti della sua sfera di competenze, al fine di prevenirli.

In collaborazione con le autorità di vigilanza cantonali e regionali e altri importanti attori interessati, sono stati identificati i rischi principali a diversi livelli. Al livello degli istituti di previdenza, i rischi sistemici risultano ad esempio da caratteristiche peculiari quali la struttura degli assicurati (casce di previdenza chiuse) o dalla forma amministrativa (istituti collettivi); al livello del sistema, invece, da una gestione degli istituti di previdenza troppo poco incentrata sui rischi.

L'eliminazione dei rischi sistemici è uno dei compiti prioritari e sempre attuali della CAV PP. I rischi individuati sono pertanto analizzati e valutati in seno a gruppi di progetto interdisciplinari, ad esempio in gruppi di lavoro organizzati congiuntamente con le autorità di vigilanza diretta, in modo da definire le possibili modalità d'intervento.

3.1.2 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza

Per garantire una base di dati e cifre il più possibile aggiornata e attendibile sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza, nell'anno in esame la CAV PP ha uniformato i parametri da rilevare per gli istituti di previdenza e, soprattutto, ha fortemente accelerato la procedura. Ora, per esempio, i parametri relativi alla chiusura di un esercizio vengono rilevati già nel corso del primo trimestre dell'anno successivo. Il rilevamento del tasso d'interesse tecnico e di altri indicatori di rischio ha reso finalmente possibile un vero confronto dei gradi di copertura dei singoli istituti di previdenza. Oltre che sul grado di copertura, ora determinato in modo uniforme, la valutazione dei rischi recentemente introdotta dalla CAV PP si basa anche sugli impegni presi in materia di prestazioni, sulla struttura e sulla capacità di risanamento degli istituti di previdenza nonché sul loro rischio d'investimento.

Il 7 maggio 2013 la CAV PP ha pubblicato il primo rapporto sul rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza redatto su queste nuove basi (disponibile in francese e in tedesco sul sito Internet <http://www.oak-bv.admin.ch/it/temi/rilevamento-situazione-finanziaria/index.html>). Secondo i risultati del rilevamento il 2012 è stato un anno positivo per gli istituti di previdenza, che hanno conseguito rendimenti patrimoniali superiori alla media, migliorando in tal modo anche i propri gradi di copertura. Tuttavia, il 41 per cento degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e oltre la metà di quelli con garanzia dello Stato si situano nel segmento a rischio elevato o piuttosto elevato. I motivi principali di questa situazione sono gli ingenti impegni previdenziali derivanti dal mancato adeguamento delle aliquote di conversione (legali) alle realtà attuariali e finanziarie nonché la ridotta capacità di risanamento dovuta all'aumento della quota dei beneficiari di rendite presso molti istituti di previdenza.

La CAV PP ritiene che siano gli stessi istituti di previdenza a dover illustrare agli aventi diritto il valore e il costo delle future prestazioni. Al contempo, gli ambienti politici dovranno trovare soluzioni a varie questioni, tra cui il futuro livello dei contributi e delle prestazioni.

Il rilevamento sulla situazione finanziaria è stato preparato per la seconda volta in base ai nuovi criteri alla fine del 2013. D'ora in poi gli istituti di previdenza riceveranno una prima valutazione dei rischi subito dopo la compilazione del questionario in formato elettronico. I risultati del rilevamento al 31 dicembre 2013, previsti per l'inizio del maggio 2014, saranno pubblicati sul sito Internet della CAV PP all'indirizzo <http://www.oak-bv.admin.ch/it/temi/rilevamento-situazione-finanziaria/index.html>.

3.1.3 Indicatori di rischio nella previdenza professionale

Nell'ambito della previdenza professionale, molte autorità, associazioni e imprese hanno iniziato a valutare sistematicamente i dati degli istituti di previdenza in base ad alcuni indicatori di rischio fondamentali.

L'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP del Cantone di Zurigo (BVS) ha istituito un gruppo specializzato in cui sono rappresentati, oltre alla CAV PP, le associazioni di istituti di previdenza, revisori e periti. La Camera svizzera degli esperti di casse pensioni ha inoltre preparato un progetto per un nuovo allegato alle sue direttive tecniche, in cui definisce gli indicatori di rischio principali e armonizza le denominazioni.

Nel corso della crisi finanziaria è emerso che le autorità, che esercitano una vigilanza incentrata sui rischi, sono state in grado di agire più rapidamente e adottare misure di qualità migliore. In collaborazione con alcune autorità cantonali e regionali, la CAV PP ha pertanto istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare l'applicazione di indicatori di rischio nell'ambito della vigilanza e di definire standard minimi per una valutazione pragmatica dei rischi.

3.1.4 Direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale

La CAV PP ha la facoltà di impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale (art. 64a cpv. 1 lett. f LPP). Nell'intento di garantire una *governance* migliore nella previdenza professionale, il 22 ottobre 2013 ha emanato le direttive D-03/2013 Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale, che concretizzano e completano le regole previste in materia dall'articolo 40 OPP 2. L'indipendenza del perito è incompatibile in particolare con la partecipazione alla gestione dell'istituto di previdenza (art. 40 cpv. 2 lett. d OPP 2). Le direttive precisano questa disposizione indicando che vi è partecipazione alla gestione nel momento in cui una persona assume, temporaneamente o durevolmente, una funzione direttiva, gestionale o decisionale in seno all'istituto di previdenza.

3.1.5 Standard minimi per gli uffici di revisione

Nel gennaio 2013, la CAV PP ha emanato le direttive D-01/2013 Testo standard per il rapporto dell'ufficio di revisione, in cui stabilisce che tutti gli uffici di revisione degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono tenuti, a partire dall'esercizio 2012, a redigere il loro rapporto in modo uniforme, in base al testo standard della Camera fiduciaria.

Per l'anno in esame, la CAV PP si è posta l'obiettivo di dichiarare vincolanti non solo le prescrizioni uniformi per la redazione

dei rapporti, ma anche di uniformare le prescrizioni e le linee direttive per lo svolgimento delle verifiche per tutti i revisori operanti nell'ambito della previdenza professionale, al fine di instaurare un'uniformità finora praticamente inesistente nel secondo pilastro.

Per questo motivo, e anche in seguito all'ampliamento del mandato di verifica degli uffici di revisione nel quadro della riforma strutturale, è importante garantire una prassi uniforme per l'applicazione dei mandati di verifica inerenti alla LPP. Occorrono ad esempio prescrizioni chiare per la verifica e l'attestazione dell'esistenza di un controllo interno nei casi di copertura insufficiente o per il coordinamento tra l'ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale. Tali prescrizioni sono importanti in quanto costituiscono delle linee guida per i revisori, ma soprattutto sono molto utili al consiglio di fondazione, alle autorità di vigilanza e agli altri destinatari del rapporto dell'ufficio di revisione, dal momento che chiariscono quali sono le verifiche su cui si basano le attestazioni contenute nel rapporto.

Nell'anno in esame, la CAV PP ha collaborato strettamente con la Camera fiduciaria all'elaborazione della raccomandazione di revisione *Schweizer Prügungshinweis 40* sulla verifica e il rapporto dei revisori degli istituti di previdenza. Contestualmente alla pubblicazione di questo documento, il 28 ottobre 2013 la CAV PP ha emanato le direttive D-04/2013 Verifica e rapporto degli uffici di revisione, che dichiarano gli Standard svizzeri di revisione (SR) e la raccomandazione di revisione summenzionata quali prescrizioni vincolanti per la verifica e il testo standard della Camera fiduciaria quale requisito minimo per la redazione dei rapporti. Le direttive in questione, che si applicano per la prima volta all'esercizio 2013, hanno comportato l'abrogazione delle direttive D-01/2013 Testo standard per il rapporto dell'ufficio di revisione.

3.1.6 Direttive della CAV PP

- Direttive n. 03/2013 del 22.10.2013
Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale
- Direttive n. 04/2013 del 28.10.2013
Verifica e rapporto degli uffici di revisione

3.2 Governance e trasparenza

3.2.1 Attuazione delle disposizioni in materia di governance

Le disposizioni in materia di governance sono un elemento fondamentale della riforma strutturale. La CAV PP si è regolarmente occupata di questa tematica, che interessa tutte le persone e le istituzioni operanti nell'esecuzione della previdenza professionale.

Per quanto riguarda gli istituti di previdenza professionale, la questione principale è quella dei conflitti d'interesse di natura organizzativa. Particolarmente problematico è il caso in cui la fondatrice di un istituto non aziendale è membro dell'organo supremo di quest'ultimo e stipula contratti di amministrazione e investimento patrimoniale con il medesimo. Nel caso di fondazioni collettive, di libero passaggio, del pilastro 3a e d'investimento, l'accento, di norma non è posto sull'esecuzione in sé della previdenza professionale bensì sul suo svolgimento in quanto modello d'attività della fondatrice.

La Commissione è giunta alla conclusione che occorre intervenire soprattutto nella fase di costituzione, e, in particolare, nel caso degli istituti collettivi. Quanto alla costituzione di fondazioni d'investimento, la CAV PP ha già sviluppato una prassi e respinto alcune richieste che non soddisfacevano i requisiti fissati.

3.2.2 Trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio nel secondo pilastro

Con le direttive D-02/2013 Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio, pubblicate il 23 aprile 2013, la CAV PP ha reso molto più restrittivi i requisiti per la trasparenza di tali spese, in particolare per gli investimenti collettivi. Le direttive fissano le modalità per il calcolo delle spese di amministrazione del patrimonio degli investimenti collettivi e per la loro indicazione nei conti annuali degli istituti di previdenza.

In tal modo, la CAV PP intende garantire agli assicurati una maggiore trasparenza riguardo alle spese effettive di amministrazione del patrimonio e, al contempo, uniformare

l'indicazione delle spese in questione da parte degli offerenti di investimenti collettivi.

L'articolo 48a OPP 2 stabilisce che nel loro conto d'esercizio gli istituti di previdenza devono indicare tra l'altro le spese dell'amministrazione generale, quelle di amministrazione del patrimonio nonché le spese di marketing e pubblicitarie. Finora, però, vi erano altre spese, a volte considerevoli, che non vi figuravano, per esempio nell'ambito degli investimenti collettivi, in quanto non venivano fatturate direttamente agli istituti di previdenza bensì dedotte dai redditi degli investimenti.

Conformemente alle direttive summenzionate, l'inclusione delle spese di amministrazione del patrimonio nel conto d'esercizio non dipende più dalla forma d'investimento scelta. Le spese di amministrazione del patrimonio per gli investimenti collettivi sono calcolate in base alle direttive di calcolo delle spese pubblicate dagli offerenti e riconosciute dalla CAV PP, che utilizzano l'indice internazionalmente noto sotto il nome di *Total Expense Ratio* (TER). Ad oggi, per l'esercizio 2013 sono state riconosciute le direttive di calcolo della SFAMA, della KGAST e della SECA nonché lo standard europeo per i fondi (spese correnti e commissioni di *performance*). Un elenco delle direttive di calcolo riconosciute, con le eventuali restrizioni del caso, è disponibile sul sito Internet della CAV PP all'indirizzo <http://www.oak-bv.admin.ch/it/regolamento/weisungen/index.html>.

Le direttive sull'indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio si applicano per la prima volta all'esercizio 2013. Le disposizioni pertinenti sono state integrate nelle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 sul rendiconto degli istituti di previdenza del personale, rielaborate nel 2013.

Anche se si dovrà attendere per sapere se queste misure determineranno una netta riduzione delle spese di amministrazione del patrimonio, si può già prevedere che la pressione sugli operatori finanziari comporterà un netto miglioramento delle informazioni fornite agli istituti di previdenza. La CAV PP seguirà gli sviluppi in questo settore e, se nel caso, provvederà ad adeguare le disposizioni sulla trasparenza delle spese.

3.2.3 Indicatori uniformi per le fondazioni d'investimento in materia di spese, rendimento e rischio

In virtù dell'articolo 35 capoversi 3 e 4 e dell'articolo 38 capoversi 7 e 8 dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond), la CAV PP ha emanato le direttive D-05/2013 Indicatori determinanti e altri dati da fornire da parte delle fondazioni d'investimento al fine di garantire maggiore trasparenza fissando gli indicatori di spesa, rendimento e rischio che le fondazioni d'investimento devono indicare trimestralmente.

Per quanto riguarda le spese, è prevista anche l'indicazione della *Total Expense Ratio* (TER) conformemente a una delle direttive di calcolo riconosciute dalla CAV PP menzionate nelle direttive D-02/2013 Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio. Per quanto riguarda il rendimento, questo va indicato in forma annualizzata in base al tasso di rendimento ponderato per il periodo di riferimento (*time weighted Rate of Return*, TWR). Nel caso di gruppi d'investimento chiusi, non si applica il TWR, bensì il tasso di rendimento interno (*Internal rate of return*). Quanto al rischio, per ogni gruppo d'investimento vanno specificati, laddove possibile, gli indicatori seguenti:

- volatilità;
- indice di Sharpe;
- *tracking error*;
- *Information Ratio*;
- coefficiente Beta;
- alfa di Jensen;
- perdita massima (*maximum drawdown*) e periodo di recupero;
- *duration* modificata.

Vanno inoltre indicati il *benchmark* pertinente e i relativi indicatori. Inoltre, sempre ai fini di una maggiore trasparenza, le direttive della CAV PP prevedono che, su richiesta, almeno una volta l'anno sia messo a disposizione degli investitori un elenco degli investimenti in formato elettronico.

3.2.4 Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

Dall'entrata in vigore della riforma strutturale, il 1° gennaio 2012, i periti in materia di previdenza professionale

necessitano di un'abilitazione da parte della CAV PP, che può concederla sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Per evitare qualsiasi incertezza giuridica fino alla decisione sull'abilitazione secondo l'articolo 52d LPP, la CAV PP aveva concesso a tutti i periti attivi fino a quel momento un'abilitazione provvisoria.

L'esame delle richieste di abilitazione si è potuto concludere nel 2013, con l'abilitazione di 199 persone fisiche e 31 persone giuridiche (al 31 dicembre 2013). Sul sito Internet della CAV PP sono stati pubblicati due elenchi, uno per le persone fisiche (in sostituzione dell'elenco dei periti con un'abilitazione provvisoria) e uno per le persone giuridiche (<http://www.oak-bv.admin.ch/it/vigilanza/periti-riconosciuti-in-materia-di-previdenza-professionale/index.html>).

3.2.5 Abilitazione provvisoria di amministratori patrimoniali indipendenti

Il 1° gennaio 2014 entrerà in vigore il nuovo testo dell'articolo 48f OPP 2, il cui capoverso 4 enumera le persone e istituzioni esterne che possono essere incaricate di amministrare il patrimonio. Tra queste rientrano in particolare, oltre agli istituti di previdenza registrati e alle fondazioni d'investimento, gli operatori sottoposti alla vigilanza sui mercati finanziari, disciplinata da una legge speciale.

Secondo il capoverso 5 dello stesso articolo, su richiesta la CAV PP può dichiarare abilitate anche altre persone o istituzioni. Questo concerne in particolare gli amministratori patrimoniali indipendenti, che, pur continuando a non essere sottoposti a una vigilanza costante anche con le nuove disposizioni, conformemente al summenzionato capoverso 5 necessitano dell'abilitazione della CAV PP per poter amministrare patrimoni nella previdenza professionale.

Per garantire la certezza giuridica e permettere un passaggio senza difficoltà al nuovo regime, già a partire dalla metà del 2013 la CAV PP ha iniziato a rilasciare abilitazioni provvisorie per amministratori patrimoniali nella previdenza professionale, con una procedura di verifica sommaria. Nell'anno in esame sono state rilasciate complessivamente 138 abilitazioni provvisorie, nove delle quali a gestori di portafogli immobiliari.

3.2.6 Istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni legali in materia di finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico (IPDP). Già nel 2012 la CAV PP aveva pubblicato tre comunicazioni in materia (v. rapporto di attività 2012, cap. 3.3.1), che però, come ci si poteva aspettare, non sono riuscite a risolvere tutti i problemi in questo ambito. La CAV PP si è pertanto espressa su altre questioni inerenti al rifinanziamento degli IPDP e alla sua attuazione.

- I gradi di copertura iniziali per gli IPDP che applicano il sistema di capitalizzazione parziale devono essere determinati dai relativi organi supremi, al più tardi fino al 31 dicembre 2013, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012. L'eventuale modifica a posteriori delle basi tecniche degli istituti non incide sui rapporti annuali esaminati fino a quel momento dall'ufficio di revisione.
- Se al 1° gennaio 2012 un IPDP presentava un finanziamento insufficiente secondo il diritto previgente ed è stato rifinanziato soltanto successivamente, deve beneficiare di una garanzia dello Stato secondo il nuovo diritto, che può essere revocata solo se l'IPDP dispone di sufficienti riserve di fluttuazione.
- Se al 1° gennaio 2012 un IPDP presentava un finanziamento insufficiente secondo il diritto previgente ed è stato rifinanziato con effetto retroattivo a tale data, non occorre alcuna garanzia dello Stato. L'importo del rifinanziamento deve essere almeno pari a quello che sarebbe stato dovuto al 31 dicembre 2011 (compreso un interesse adeguato) conformemente alle basi tecniche allora vigenti.

3.2.7 Direttive della CAV PP

- Direttive n. 02/2013 del 23.04.2013
Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio
- Direttive n. 05/2013 del 19.12.2013
Indicatori determinanti e altri dati da fornire da parte delle fondazioni d'investimento

4

Vigilanza operativa

4.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e regionali

4.1.1 Esame dei rapporti annuali

Con le direttive D-02/2012 Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza, la CAV PP ha definito i requisiti minimi per il contenuto dei rapporti annuali delle autorità di vigilanza cantonali e regionali. Le autorità di vigilanza hanno redatto, per la prima volta, per l'anno 2012 un rapporto annuale secondo prescrizioni uniformi, che hanno sottoposto per esame alla CAV PP.

Dall'esame dei rapporti è emerso che i requisiti minimi in materia di contenuto sono stati sostanzialmente soddisfatti. In singoli casi è stato chiesto alle autorità di vigilanza di fornire informazioni mancanti o di inserirle nel rapporto annuale dell'anno successivo.

Nelle direttive menzionate, la CAV PP definisce standard uniformi per quanto riguarda le informazioni da fornire in merito all'organizzazione e alle attività delle autorità di vigilanza. Le informazioni così acquisite non servono solo allo svolgimento dell'attività di vigilanza della Commissione, ma permettono anche di effettuare un confronto tra le singole autorità di vigilanza. Questa comparabilità è tuttavia limitata dal fatto che attualmente l'organizzazione delle autorità di vigilanza, in particolare in termini di contabilità e presentazione dei conti, non si basa su prescrizioni uniformi a livello svizzero, bensì sulle disposizioni dei singoli Cantoni o concordati. La CAV PP sta pertanto valutando la possibilità di introdurre prescrizioni uniformi anche in questo ambito.

4.1.2 Incontri regolari

Nell'anno in esame, è stato instaurato un dialogo regolare con le autorità di vigilanza. Gli incontri trimestrali con i rappresentanti di tutte queste autorità fungono da piattaforma per uno scambio di informazioni e di esperienze e favoriscono l'organizzazione di progetti e gruppi di lavoro congiunti. Al contempo, si sfrutta questa opportunità per discutere diversi aspetti della prassi di vigilanza, quali l'investimento del

patrimonio o il coinvolgimento degli uffici di revisione, in vista di una regolamentazione vincolante che consenta di garantire un'attività di vigilanza uniforme.

4.2 Vigilanza diretta

4.2.1 Compiti della CAV PP

La vigilanza diretta della CAV PP comprende la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sulla Fondazione istituto collettore LPP e sul Fondo di garanzia LPP (art. 64a cpv. 2 LPP). La Commissione deve vegliare affinché gli istituti soggetti alla sua vigilanza osservino le prescrizioni legali e impieghino il patrimonio di previdenza secondo gli scopi previsti (art. 62 LPP). Nella sua attività, la CAV PP si concentra in particolare sui compiti seguenti:

- riconoscere gli sviluppi in atto presso gli istituti soggetti alla sua vigilanza e nell'ambito della previdenza professionale in generale, adottare misure preventive per garantire le prestazioni e, se necessario, provvedimenti per eliminare i vizi constatati e sorvegliarne l'attuazione;
- verificare la legalità di statuti, regolamenti e regolamenti speciali (segnatamente direttive sugli investimenti) e disporre modifiche statutarie;
- esaminare i rapporti annuali e prendere visione del rapporto dell'ufficio di revisione;
- disporre provvedimenti finalizzati all'eliminazione di vizi riscontrati e verificarne l'applicazione.

4.2.2 Fondazioni d'investimento

Con la riforma strutturale, nella LPP è stato introdotto un titolo apposito per le fondazioni d'investimento (art. 53g-53k). Il Consiglio federale ha emanato le relative disposizioni esecutive nell'OFond.

Considerando il perdurare dei tassi d'interesse bassi per gli investimenti a basso rischio e una certa eccedenza della domanda di investimenti immobiliari svizzeri, le fondazioni d'investimento si sono concentrate maggiormente sui gruppi

d'investimento alternativo, ma anche sul settore degli immobili all'estero. Nell'ambito degli investimenti alternativi, ad esempio, dopo un attento esame sono stati approvati un gruppo d'investimento in materie prime e uno in strategie correlate ad assicurazioni (*Insurance Linked Strategies*). Per quanto riguarda gli investimenti tradizionali, sono stati approvati alcuni gruppi d'investimento, tra cui quelli in prestiti privilegiati (*Senior Loans*) e in immobili in Germania (*Immobilien Deutschland*).

Nell'ambito degli esami preliminari, la CAV PP ha verificato che questi gruppi d'investimento soddisfacessero i requisiti in materia di trasparenza delle spese, che i meccanismi di controllo e la gestione dei rischi fossero impostati adeguatamente e che gli istituti di previdenza investitori fossero ampiamente informati sui rischi.

Nell'anno in esame, in virtù dell'articolo 26 capoverso 9 OFond, la CAV PP ha autorizzato deroghe alle disposizioni della sezione 10 «Patrimonio d'investimento» dell'OFond, subordinandole a condizioni, in quattro casi singoli motivati. È stata così concessa, ad esempio, la possibilità di superare i limiti previsti nei settori delle valute estere e degli investimenti collettivi. In linea generale, la CAV PP si mostra prudente riguardo alla concessione di tali autorizzazioni.

Dato che, secondo la disposizione transitoria dell'OFond, le fondazioni d'investimento erano tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni della medesima ordinanza entro la fine del 2013, nell'anno in esame un compito importante e oneroso è stato l'esame della conformità legale dei regolamenti di tali istituti (regolamenti di fondazione e direttive d'investimento). Nel corso dell'anno, inoltre, la CAV PP ha svolto vari esami preliminari di modifiche statutarie.

Nell'anno in esame, è stata autorizzata la costituzione di una fondazione d'investimento immobiliare che rispettava i requisiti previsti a tal fine e sono state approvate complessivamente 36 modifiche statutarie. Per una fondazione d'investimento è stato inoltre concluso l'esame preliminare relativo alle modifiche statutarie, mentre per altre cinque è ancora in corso l'esame preliminare. Nel caso della fondazione d'investimento di cui è stata autorizzata la costituzione, gli statuti sono già stati

approvati in conformità con il nuovo disciplinamento. Di conseguenza, tutte le fondazioni d'investimento hanno adeguato i propri statuti all'OFond oppure hanno verificato la necessità di un tale adeguamento.

Un'altra componente importante dell'attività di vigilanza è la verifica dei rapporti annuali e in particolare dei conti annuali delle fondazioni d'investimento. Nel complesso, queste verifiche hanno dato esito positivo.

La CAV PP cura i contatti con il settore: nell'anno in esame sono stati svolti diversi incontri per discutere di questioni attuali con rappresentanti della KGAST. Questa e altri ambienti interessati sono in particolare stati invitati a partecipare all'indagine conoscitiva sulle direttive D-05/2013 Indicatori determinanti e altri dati da fornire da parte delle fondazioni d'investimento.

4.2.3 Prime esperienze con l'ordinanza sulle fondazioni d'investimento

L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Dalla prassi della vigilanza sulle fondazioni d'investimento è tuttavia già emersa la necessità di un adeguamento dell'OFond, che dunque in diversi punti prevede per gli istituti di previdenza regole più restrittive rispetto all'OPP 2. Questo comporta una disparità di trattamento tra gli istituti di previdenza che investono il loro patrimonio tramite fondazioni d'investimento e quelli che lo investono direttamente o tramite investimenti collettivi diversi dalle fondazioni d'investimento. La CAV PP ha riunito i punti che a suo parere necessitano di un adeguamento e li ha trasmessi all'UFAS, quale autorità competente per la modifica d'ordinanza.

4.2.4 Istituto collettore

La CAV PP ha proceduto alla verifica del rapporto annuale dell'Istituto collettore. Il vasto programma di verifica si basa in particolare sui documenti seguenti:

- rapporto annuale e conto annuale;
- rapporto dell'ufficio di revisione;
- estratto del registro di commercio;
- perizie attuariali degli ambiti «Assicurazione di rischio per disoccupati» e «Previdenza LPP»;
- rapporti d'investimento;

- varie regolamentazioni e prescrizioni dell'Istituto collettore (p. es. regolamento d'investimento);
- basi legali (p. es. rispetto dell'OPP 2);
- verbali del consiglio di fondazione.

La verifica del rapporto al 31 dicembre 2012 si è conclusa con un riscontro positivo della CAV PP. La Commissione è inoltre rimasta costantemente in contatto con l'Istituto collettore per le questioni di ordinaria amministrazione e ha svolto colloqui con la direzione e il consiglio di fondazione dell'Istituto.

4.2.5 Fondo di garanzia

Anche nell'anno in esame si sono tenuti incontri di vigilanza semestrali con il Fondo di garanzia LPP. Il trasferimento del portafoglio nel quadro della nuova attribuzione del mandato di amministrazione patrimoniale si è svolto senza problemi. La CAV PP ha inoltre introdotto un dialogo sui rischi, incentrato tra l'altro sulla verifica dei parametri attuariali utilizzati dal Fondo di garanzia.

Come nell'anno precedente, l'esame del rapporto annuale 2012 del Fondo di garanzia non ha dato adito a contestazioni. La verifica si è conclusa con un riscontro positivo della CAV PP. Per quanto riguarda i contributi, il Fondo di garanzia LPP riscuote contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità nonché per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni. Dato che i contributi per sovvenzioni e indennità sono stati aumentati l'anno scorso, per il momento non sono previsti altri adeguamenti. Le eccedenze degli ultimi anni nell'ambito delle prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni hanno già permesso di ridurre il tasso di contribuzione a più riprese, ma si potrebbe procedere a un'ulteriore riduzione, dato che si continuano a registrare eccedenze.

Poiché il Fondo di garanzia è finanziato secondo il sistema di ripartizione, in caso di necessità è possibile aumentare i tassi dei contributi. Al momento, la situazione finanziaria del Fondo di garanzia è comunque molto soddisfacente: l'obiettivo massimo fissato dal consiglio di fondazione per le riserve del Fondo è nettamente superato.

Per l'anno 2014 il consiglio di fondazione ha pertanto chiesto di mantenere allo 0,08 il tasso dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità nonché di dimezzare quello per prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni, portandolo dallo 0,01 allo 0,005 per cento. Dopo aver valutato la richiesta del Fondo di garanzia, la CAV PP ha approvato i nuovi tassi di contribuzione.

5

Prospettive e obiettivi per il 2014

5.1 Vigilanza sul sistema

Nel 2014 la CAV PP verificherà l'attività di vigilanza di tutte le autorità di vigilanza cantonali e regionali mediante ispezioni; le conclusioni saranno esposte in un rapporto di verifica. Quest'anno sarà data la priorità a temi importanti sotto il profilo sistemico quali le casse di previdenza chiuse e le fondazioni collettive.

Saranno inoltre costituiti due gruppi di lavoro con le autorità di vigilanza: uno fornirà le basi per migliorare l'uniformità dell'applicazione del diritto in caso di liquidazioni parziali e l'altro si occuperà di armonizzare gli indicatori di rischio di cui le autorità di vigilanza dovranno disporre in futuro per le loro verifiche.

La CAV PP intende migliorare ulteriormente l'usabilità del rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza in modo da ridurre al minimo l'onere amministrativo degli istituti di previdenza. Per poter individuare meglio le necessità d'intervento presso gli istituti di previdenza, occorrerà inoltre affinare gli indicatori di rischio per il rilevamento del 2014.

La CAV PP esaminerà le direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) in base a un elenco di priorità. Come nel caso degli uffici di revisione, la CAV PP non intende emanare disposizioni proprie per regolamentare l'attività dei periti in materia di previdenza professionale bensì elevare al rango di standard minimo le direttive tecniche della CSEP. L'obiettivo di questa misura è migliorare la qualità, il contenuto delle informazioni da fornire e la comparabilità delle perizie a tutto vantaggio dei consigli di fondazione e delle autorità di vigilanza.

5.2 Governance e trasparenza

Un importante obiettivo della CAV PP consiste nel contrastare rigorosamente i conflitti d'interesse a tutti i livelli del secondo pilastro. Le disposizioni in materia di *governance* e di conflitti d'interesse sono un elemento fondamentale della riforma strutturale.

In perfetta sintonia con questo obiettivo (lotta ai conflitti d'interesse e rafforzamento dell'indipendenza), le ordinanze di esecuzione della LPP prevedono elenchi dettagliati delle incompatibilità tra i mandati di perito, revisore e membro della CAV PP e l'esercizio di altre attività (art. 34 e 40 OPP 2, art. 5 OPP 1).

Secondo la CAV PP occorre attribuire una grande importanza anche al rispetto delle disposizioni in materia di *governance* da parte delle autorità di vigilanza. Il rispetto dei principi applicati rigorosamente agli attori del secondo pilastro anche da parte delle autorità di vigilanza cantonali e regionali è una questione di credibilità del sistema di vigilanza. È pertanto fondamentale che i principi di indipendenza siano rispettati anche nell'organizzazione delle autorità di vigilanza, che conformemente all'articolo 61 capoverso 3 LPP devono essere costituite quali istituti di diritto pubblico. Attualmente sono tre su nove (la Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, la Zentralschweizer BVG und Stiftungsaufsicht e l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale) le autorità di vigilanza che non soddisfano ancora i requisiti di indipendenza; la CAV PP insisterà dunque presso di esse affinché provvedano a rimediare.

5.3 Vigilanza diretta

Oltre a rafforzare la vigilanza incentrata sui rischi sull'Istituto collettore e sul Fondo di garanzia, occorrerà garantire che le fondazioni d'investimento rispettino le disposizioni dell'OFond dopo la scadenza delle sue disposizioni transitorie (fine 2013). In questo contesto, è previsto tra l'altro di emanare direttive sulle condizioni in caso di superamento del limite d'investimento per debitore e del limite per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2, in applicazione dell'articolo 26 capoverso 3 OFond. Queste direttive fisseranno le condizioni da rispettare nel caso di un portafoglio basato su un indice ponderato in funzione di pochi titoli, per il quale dovrà essere possibile, eccezionalmente e a determinate condizioni, superare i limiti per debitore e per partecipazioni a società previsti dalla OPP 2.

5.4 Abilitazione di amministratori patrimoniali indipendenti

Il 1° gennaio 2014 entrerà in vigore il nuovo testo dell'articolo 48f OPP 2 (Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni). Esso stabilisce che solo determinate categorie di amministratori patrimoniali, indicate in maniera esaustiva, potranno amministrare fondi del secondo pilastro senza essere abilitate a tale scopo, ovvero gli istituti di previdenza registrati, le fondazioni d'investimento e gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico sottoposti a una vigilanza legale particolare sui mercati finanziari.


Su richiesta, la Commissione di alta vigilanza potrà dichiarare abilitate anche altre persone o istituzioni. L'abilitazione consisterà in una verifica iniziale dei requisiti e non prevederà una vigilanza costante, dato che manca la necessaria base legale. Questa abilitazione della CAV PP sarà richiesta solo per gli amministratori patrimoniali che svolgono un cosiddetto «mandato discrezionale», ovvero che sono autorizzati per procura a decidere autonomamente in materia di investimenti. Non vi rientrano gli amministratori patrimoniali che svolgono un'attività di mera consulenza.

Nel febbraio 2014 la CAV PP concretizzerà i criteri per l'abilitazione definitiva emanando apposite direttive. In base ai requisiti in esse stabiliti, i richiedenti dovranno inoltrare un dossier completo, che sarà poi esaminato dalla Commissione. Un elemento fondamentale di questo esame sarà la conferma di un perito revisore il quale attesti che l'organizzazione interna e i contratti di gestione patrimoniale sono adeguati all'esercizio dell'attività di amministrazione di fondi previdenziali. La procedura termina con il rilascio di una dichiarazione di abilitazione, la cui validità è limitata a tre anni, scaduti i quali deve essere rinnovata.

6 Statistiche

6.1 La CAV PP

6.1.1 Organigramma



6.1.2 Organico

Al 31 dicembre 2013, la CAV PP non aveva ancora assegnato i 25,5 posti complessivamente a sua disposizione. Nel 2013, le funzioni trasversali fatturate dall'UFAS sono state ridotte dell'equivalente di tre posti. Nel prossimo anno d'esercizio dovranno essere occupati i posti ancora vacanti.

Commissione	2.2	2.2
Segreteria	17.4	15.2
Funzioni trasversali UFAS	3.0	6.0
Posti non occupati	2.9	2.1

■ 2013 ■ 2012

6.1.3 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2013

La CAV PP si finanzia in modo completamente autonomo, conformemente all'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1). Le tasse sono prefinanziate dalla Confederazione.

Secondo l'articolo 7 OPP 1, la tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza ammonta a 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e 80 centesimi per ogni persona assicurata presso l'istituto di previdenza soggetto a vigilanza. La tassa di vigilanza annuale a carico del Fondo di garanzia, dell'Istituto collettore e delle fondazioni

d'investimento è calcolata conformemente all'articolo 8 OPP 1, in funzione dell'importo del patrimonio. Inoltre, la CAV PP riscuote emolumenti secondo l'articolo 9 OPP 1. Nell'anno in esame, l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale ha generato emolumenti unici non preventivati per circa 200'000 franchi.

In qualità di commissione decisionale dell'Amministrazione federale centrale, la CAV PP non dispone di un conto annuale separato. I suoi conti sono parte integrante del conto annuale dell'UFAS, cui la Commissione fa capo a livello amministrativo. La CAV PP è in fase di costituzione, ragion per cui le spese effettive sono nettamente inferiori a quelle preventivate per il 2013.

	Consuntivo CHF	Preventivo CHF	Differenza CHF	%	Consuntivo CHF	Preventivo CHF	Differenza CHF	%
Salari	3'741'752	4'463'300	-721'548	-16	3'544'597	4'411'500	-866'903	-20
Rimanenti spese per il personale	34'695	86'100	-51'405	-60	33'013	80'000	-46'987	-59
Locazione di spazi	204'800	204'800	0	0	204'800	204'800	0	0
Spese di consulenza (commissione incl.)	765'630	1'238'100	-472'470	-38	747'472	1'221'700	-474'228	-39
Rimanenti spese d'esercizio	91'588	327'200	-235'612	-72	101'154	332'000	-230'846	-70
Totale uscite	4'838'465	6'319'500	-1'481'035	-23	4'631'036	6'250'000	-1'618'964	-26
Tasse ed emolumenti	6'876'979	6'319'500	557'479	9	6'259'800	6'250'000	9'800	0
Eccedenza entrate	2'038'514	0	2'038'514		1'628'764	0	1'628'764	

■ 2013 ■ 2012

6.2 Regolamentazione

6.2.1 Direttive

Direttive n. 02/2013 del 23.04.2013

Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio

Direttive n. 03/2013 del 22.10.2013

Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale

Direttive n. 04/2013 del 28.10.2013

Verifica e rapporto degli uffici di revisione

Direttive n. 05/2013 del 19.12.2013

Indicatori determinanti e altri dati da fornire da parte delle fondazioni d'investimento

6.2.2 Indagini conoscitive

Indagine conoscitiva del 5 dicembre 2012 sulle direttive D-02/2013 Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio


Indagine conoscitiva del 13 marzo 2013 sulle direttive D-03/2013 Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale

Indagine conoscitiva del 19 agosto 2013 sulle direttive D-01/2014 Abilitazione degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale

Indagine conoscitiva del 1° dicembre 2013 sulle direttive D-05/2013 Indicatori determinanti e altri dati da fornire da parte delle fondazioni d'investimento

6.3 Vigilanza sul sistema

6.3.1 Autorità di vigilanza



La vigilanza diretta sugli istituti di previdenza è esercitata da nove autorità di vigilanza cantonali e regionali. I registri degli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza possono essere consultati mediante i link sui siti Internet delle singole autorità di vigilanza.

Cantone/i	Autorità di vigilanza	Numero di istituti di previdenza registrati soggetti a vigilanza 2012	Numero di istituti di previdenza non registrati soggetti a vigilanza 2012	Totale degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza 2012
GE	Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance Rue de Lausanne 63 1211 Genève 1	195	127	322
JU, NE, VD, VS	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Avenue de Tivoli 2 1002 Lausanne	264	251	515
BE, FR	Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) Belpstrasse 48 3000 Bern 14	321	371	692
SO	BVG- und Stiftungsaufsicht Rötistrasse 4 4501 Solothurn	57	99	156
AG	BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA) Schlossplatz 1 5001 Aarau	129	283	412
BL, BS	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) Eisengasse 8 4001 Basel	231	319	550
SH, ZH	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) Neumühlequai 10 8090 Zürich	446	562	1008
AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI	Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Poststrasse 28 9001 St.Gallen	228	317	545
LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) Bundesplatz 14 6002 Luzern	161	369	530
Total		2'032	2'698	4'730

6.3.2 Periti in materia di previdenza professionale

Il registro dei periti riconosciuti in materia di previdenza professionale è pubblicato sul sito Internet della CAV PP

(<http://www.oak-bv.admin.ch/it/vigilanza/periti-riconosciuti-in-materia-di-previdenza-professionale/index.html>).

6.4 Vigilanza diretta

Istituzione soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* (in migliaia di franchi) 2012	Numero di gruppi d'investimento 2012
AAA Fondation pour l'Accès à l'Allocation d'Actifs en liquidation	31.12.	-	-
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland	31.12.	1'197'192	1
Akriba Immobilien Anlagestiftung	30.09.	174'980	1
Allianz Suisse Anlagestiftung	31.12.	930'648	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse	31.03.	9'955'462	6
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge	31.12.	5'572'767	40
Anlagestiftung fenaco LANDI	30.09.	1'178'334	1
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen	31.12.	1'161'273	2
Anlagestiftung Swiss Life	31.12.	2'915'203	16
Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen	30.09.	461'669	3
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)	31.12.	1'340'279	17
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	31.12.	1'979'466	2
Avadis Anlagestiftung	31.03.	6'420'779	26
Avadis Anlagestiftung 2	31.10.	1'304'124	3
Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge	31.10.	1'334'926	9
Constivita Immobilien Anlagestiftung	31.12.	83'755	1
Credit Suisse Anlagestiftung	31.12.	16'236'233	45
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule	30.06.	1'864'550	7
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	30.06.	464'601	2
FIDIP Immobilienanlagestiftung	30.09.	294'636	1
Greenbrix Fondation de placement (Neugründung)	30.09.	-	-
Helvetia Anlagestiftung	30.09.	333'824	8
HIG Immobilien Anlage Stiftung	31.12.	757'728	1
Immobilien-Anlagestiftung Adimora	30.09.	47'298	1
Immobilien-Anlagestiftung Turidomus	30.09.	3'472'801	2
IMOKA-Immobilien-Anlagestiftung	30.09.	455'087	1
IST Investmentstiftung für Personalvorsorge	30.09.	5'586'894	33

Istituzione soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* (in migliaia di franchi) 2012	Numero di gruppi d'investimento 2012
IST2 Investmentstiftung	30.09.	33'522	2
LITHOS Fondation de placement immobilier	30.09.	246'520	1
Patrimonium Anlagestiftung	30.06.	77'282	1
PRISMA Fondation suisse d'investissement	31.03.	444'641	14
Renaissance PME fondation suisse de placement	30.06.	63'848	3
Rimmobas Anlagestiftung	30.09.	675'227	1
Sarasin Anlagestiftung	31.12.	1'393'159	18
Sihl Investment Foundation for Alternative Investments	31.12.	1'189'947	4
Swisscanto Anlagestiftung	30.06.	14'881'373	35
Swisscanto Anlagestiftung Avant	30.06.	1'405'654	10
Tellco Anlagestiftung	31.12.	1'451'764	9
UBS Investment Foundation 2	30.09.	593'940	7
UBS Investment Foundation 3	30.09.	971'295	4
Unigamma Anlagestiftung	31.12.	7'886	1
VZ Anlagestiftung	31.12.	460'475	7
VZ Immobilien-Anlagestiftung	31.12.	72'655	1
Zürich Anlagestiftung	31.12.	12'542'562	31
TOTALE delle 44 fondazioni d'investimento		102'036'259	385

* Per «patrimonio complessivo» s'intende la somma degli attivi

Istituto collettore LPP

31.12.

8'277'532

Fondo di garanzia LPP

31.12.

1'082'367

7

Abbreviazioni

ASA/SAV	Associazione svizzera degli attuari
ASA/SVV	Associazione svizzera d'assicurazioni
ASG	Associazione svizzera di gestori di patrimoni
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
ASR	Autorità federale di sorveglianza dei revisori
CAV PP	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CDF	Controllo federale delle finanze
CSEP	Chambre suisse des experts en caisses de pensions (Camera svizzera degli esperti di casse pensioni)
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
IOPS	International Organisation of Pension Supervisors (Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza delle pensioni)
IPDP	Istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico
IRR	<i>Internal rate of return</i> (tasso di rendimento interno)
KGAST	Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (Conferenza degli amministratori di fondazioni di investimento)
LFLP	Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (Legge sugli investimenti collettivi; RS 951.31)
LPP	Legge sul libero passaggio
OFond	Ordinanza del 10 e del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (RS 831.403.2)
OPP 1	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (RS 831.435.1)
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECA	Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
SFAMA	Swiss Funds & Asset Management Association
Swiss GAAP RPC	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
TER	Total Expense Ratio
TWR	<i>Time weighed Rate of Return</i> (tasso di rendimento ponderato per il periodo di riferimento)
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VQF	Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen

